



**CAPITANERIA DI PORTO
MONFALCONE**

**AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPRESA PORTUALE
Art. 18 Legge 28.01.1994 n° 84 – Operazioni Portuali –
AUTORIZZAZIONE N° 41 /2006**

Il Capitano di Fregata (CP) Marco GIONFRIDDO, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Monfalcone,

- VISTA:** La Legge 28 Gennaio 1994, n°84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 16 e 18;
- VISTO:** Il Decreto 31 marzo 1995, n°585 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- VISTO:** Il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n°272 relativo alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- VISTO:** Il PFSP "Port Facility Security Plan" concernente la banchina Endesa del porto di Monfalcone approvato con Decreto n° 67/2004 in data 29/06/2004 e successivamente modificato con Decreti n° 89/2004 in data 07/09/2004 e n° 54/2005 in data 14/06/2005 da questa Capitaneria di porto;
- VISTO:** Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 16/12/2004 con il quale è stata recepita la Direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse;
- VISTO:** Il Decreto n°95/2005 datato 18/10/2005 di questa Capitaneria di Porto con il quale determina il numero massimo delle imprese da ammettersi all'esercizio di attività d'impresa come Operazioni Portuali in qualità di concessionari di banchina ai sensi degli art. 18 della L.84/94, sia in ragione di due;
- VISTA:** L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività d'impresa nel Porto di Monfalcone per svolgere Operazioni Portuali con relativo programma operativo per l'anno 2006 presentata dalla Endesa Italia Spa, pervenuta in data 22/11/2005 con protocollo 18100 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO:** L'Atto Formale n°2/2005 datato 26/10/2005 intestato all'Endesa Italia S.p.A. avente validità fino al 31/12/2020, al fine di mantenere una banchina di mq. 4.131,26 per l'attracco navi a servizio della Centrale Termoelettrica di Monfalcone con retrostante deposito costiero;

VISTI

I Verbali della Commissione Consultiva Locale per il Lavoro Portuale del 12 e 13/12/2005 relativi alla valutazione delle istanze pervenute ai fini del rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per esercitare ex artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/1994 con i quali è stato espresso per la Società Endesa Italia Spa il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per svolgere le operazioni portuali nel porto di Monfalcone esclusivamente per l'anno 2006 in relazione al programma operativo presentato;

VISTA: la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.M. 31 marzo 1995, n°585 per il rinnovo dell'autorizzazione stessa;

ACCERTATO: l'avvenuto pagamento del canone per il corrente anno nella misura di €.3.158,26 (tremilacentocinquantotto/26) così come individuato con Ordine d'Introito n°1/2006 in data 28/02/2006 di questa Autorità Marittima e comprovato da bolletta doganale quietanzata n° 21 Serie A datata 22/03/2006 della Dogana di Gorizia - Sezione di Monfalcone;

ACCERTATO: l'avvenuto deposito cauzionale comprovato con quietanza n°43 del 5/5/2006 nella misura di €. 3.127,98 (tremilacentosette/98) versato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Gorizia intestato a favore di questa Amministrazione ed a garanzia dell'autorizzazione per svolgere l'attività d'impresa portuale;

VISTO: il Certificato n°3795 in data 28/05/2004 relativo al Sistema di Gestione dell'Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 14001 conseguito dall'Endesa Italia Spa - Centale Termoelettrica di Monfalcone;

AUTORIZZA

L'Endesa Italia S.p.A. allo svolgimento delle Operazioni Portuali per conto proprio nell'ambito dell'area del porto di Monfalcone oggetto della concessione demaniale per atto formale in premessa citato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 e 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84.

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) **OGGETTO:** E' autorizzata l'attività programmata e comunicata relativa ad operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, così come definite al comma 1 dell'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84;
- 2) **VALIDITA':** La presente autorizzazione, in relazione al programma di attività con relativi investimenti prospettati ha efficacia dal momento del suo rilascio sino al **31/12/2006**.
- 3) **REVOCA E SOSPENSIONE:** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato di questa Capitaneria di Porto, per violazione degli obblighi stabiliti dalla presente autorizzazione e nei casi e secondo le modalità individuate dalle vigenti norme di legge o regolamenti, quali in particolar modo, quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 31 marzo 1995, n°585:
 - a) Qualora i soggetti indicati all'articolo 3, lett.a) del suddetto Decreto Ministeriale non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
 - b) Qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;

- c) Qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
 - d) Qualora non siano rispettate le norme tributarie e quelle previste dalla normativa in materia previdenziale;
 - e) Qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di questa Capitaneria di Porto di cui all'art. 11 del Decreto stesso.
- 4) **RESPONSABILITA'**: Questa Autorità Marittima con il rilascio della presente autorizzazione, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera svolta dalla impresa e dai suoi lavoratori.
L'impresa sarà, invece, direttamente responsabile, verso l'Autorità Marittima dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e, verso terzi, di ogni danno causato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione stessa. Sarà ugualmente responsabile, verso chiunque dei danni che potessero derivare dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Autorità Marittima, in caso di inosservanza delle norme relative al lavoro portuale.
- 5) **OBBLIGHI**: La presente autorizzazione è subordinata alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti norme in materia. L'impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari nazionali e locali che disciplinano lo svolgimento delle attività in ambito portuale.
- 6) **CANONE, CAUZIONE E ASSICURAZIONE**. L'Impresa autorizzata avendo corrisposto un canone e una cauzione secondo le modalità previste nell'atto di individuazione del canone d'impresa portuale datato 4/5/1996 di questa Capitaneria, ai sensi del punto 5 art.6 del D.M. 31/03/1995, n°585, presta sin d'ora pieno ed incondizionato assenso affinché l'Autorità Marittima si avvalga della cauzione prestata a garanzia del risarcimento danni arrecati nello svolgimento dell'attività autorizzata e del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rilascio della presente autorizzazione. Tale cauzione dovrà essere adeguata o reintegrata a seguito di richiesta dell'Autorità Marittima e sarà svincolata e restituita all'impresa solo al cessare dell'autorizzazione. E' ulteriore fatto obbligo all'impresa di mantenere in essere le polizze assicurative stipulate a garanzia dei danni a persone o cose, dovendosi ottenere il preventivo assenso di questa Capitaneria per qualsivoglia modifica o sospensione. L'impresa si impegna altresì ad adeguare le predette polizze ai diversi massimali o coperture resi necessari dal mutato ordine dei rischi sostenuti.
- 7) **INFORMAZIONI**. L'impresa è tenuta a fornire all'Autorità Marittima tutte le informazioni che saranno richieste nei riguardi delle operazioni compiute e dell'attività svolta in porto. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione rispetto ai dati già forniti a questa Capitaneria, con particolare, ma non esclusivo riferimento al personale ed ai mezzi impiegati nello svolgimento delle operazioni portuali.
- 8) **TRATTAMENTO MINIMO INDEROGABILE**: E' fatto esplicito obbligo all'impresa di rispettare, nei confronti del personale direttamente addetto all'esercizio delle operazioni portuali, il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 28 gennaio 1994 n°84, quale modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n°186, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- 9) **SICUREZZA**: L'impresa si obbliga all'esatto adempimento e rispetto di quanto contenuto nei Documenti di sicurezza e valutazione dei rischi redatti ai sensi del Decreto Lgs 626/94 e del Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n°272, oltrechè al rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia ed alle Ordinanze e ai Regolamenti locali vigenti. Inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni di questa Autorità Marittima relative ad eventuali esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione e delle infrastrutture.
- 10) **SECURITY**: L'impresa si obbliga al rispetto delle eventuali diverse determinazioni dell'Autorità Marittima ed in particolare del PFSO "Port Facility Security Officer" in relazione a quanto previsto dal PFSP "Port Facility Security Plan" di cui in premessa

alle relative normative e disposizioni nazionali, internazionali e dell' "Autorità competente" in materia di security.

- 1) SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA': L'Impresa si impegna alla scrupolosa osservanza di quanto disposto con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/12/2004 di cui in premessa ed in particolare all'elaborazione, all'attuazione e al mantenimento del sistema di gestione della qualità certificato conformemente alle norme ISO come riportato all'art. 4 lett. d) del suddetto Decreto e di cui alla Certificazione ottenuta a norma della UNI EN ISO 14001. Inoltre l'Impresa si impegna all'invio presso questa Capitaneria della relativa Certificazione allo scadere delle stesse.
- 12) Cessioni: L'impresa si obbliga nel caso intenda affidare in appalto lo svolgimento di una o più operazioni portuali, come segmento autonomo e rilevante del ciclo, dovrà farlo previa comunicazione a questa Capitaneria e inoltro del relativo contratto. Inoltre dovrà essere inserito espressamente nel proprio piano operativo con l'indicazione dell'impresa appaltatrice (che pure, peraltro, dovrà essere autorizzata ex art. 16 per conto terzi per il porto di Monfalcone da questa Autorità Marittima) garantendo alla medesima, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge n°1369 del 1960, la prescritta autonomia organizzativa e gestionale. Inoltre è d'obbligo sia dell'impresa appaltante che dell'impresa appaltatrice nel caso in cui avessero necessità di integrare temporaneamente il proprio organico (con o senza l'integrazioni di mezzi strumentali) ricorrere obbligatoriamente al pool di cui all'art. 17 Legge 84/94 per la fornitura di manodopera temporanea nel porto di Monfalcone, che andranno a integrare l'organizzazione delle rispettive società.

Monfalcone, li 29 MAG. 2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

T.V. (CP) Luciano Giuseppe ALOIA

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Marco GIONFRIDDO

Per notifica, ricevuta di copia in bollo dell'autorizzazione ed espressa accettazione delle prescrizioni dall'art. 1 al 12 del presente provvedimento.

Monfalcone, li 29 MAG. 2006

L'autorizzato _____